

REGOLAMENTO (CEE) N. 1686/76 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1976****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1564/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1666/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1564/

76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 1. 7. 1976, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 luglio 1976 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo (UC/100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zucchero bianco B. zucchero greggio	8,31 6,13 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.